



# COMUNE DI CASORIA

(Provincia di Napoli)

## Strumento d'intervento per l'apparato distributivo e commerciale

# REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI

Settore Assetto del Territorio  
Settore Commercio ed Annona  
Settore Polizia Municipale

-

### PARTE PRIMA – QUADRO DI RIFERIMENTO GENERALE

- Art. 1 – Obiettivi generali.  
Art. 2 – Individuazione di ambiti territoriali.

### PARTE SECONDA – NORME PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA

#### A. INDICAZIONI GENERALI

- Art. 3 – Definizioni generali – Negozi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita e centri commerciali.

- Art. 4 – Collaborazione con l'Osservatorio Regionale.*
- Art. 5 – Orari dei negozi.*
- Art. 6 – Vendita di liquidazione e vendita di fine stagione.*

**B. CENTRO STORICO**

- Art. 7 – Individuazione delle aree*
- Art. 8 – Le unità di vicinato. Valutazioni di impatto e di riqualificazione.*
- Art. 9 – Temporanea intrasferibilità.*
- Art. 10 – Categorie di esercizio di comprovato ostacolo al ricambio della rete di distribuzione.*
- Art. 11 – Individuazione di aree degradate o abbandonate.*
- Art. 12 – Caratteristiche morfologiche delle insegne delle vetrine e delle tende.*
- Art. 13 – Raggiungimento di maggiori standards di qualità e di arredo urbano. Forme di specializzazione merceologica.*

**C. GLI ALTRI AMBITI URBANO-TERRITORIALI. LE ZONE DI COMPATIBILITÀ.**

- Art. 14 – Gli ambiti urbano – territoriali. Le zone di compatibilità.*
- Art. 15 – Le unità di vicinato.*
- Art. 16 – Le medie strutture di vendita.*
- Art. 17 – Domanda di autorizzazione per medie strutture di vendita.*
- Art. 18 - Criteri di priorità per le medie strutture di vendita.*
- Art. 19 – Le grandi strutture di vendita. Centri commerciali di quartiere. Criteri di priorità.*
- Art. 20 – Domanda di autorizzazione per i centri commerciali.*
- Art. 21 - Criteri di priorità per i centri commerciali.*
- Art. 22 – Requisiti per i parcheggi.*

PARTE TERZA – NORME PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- Art. 23 – *Definizioni generali.*
- Art. 24 – *Mercato settimanale. Regole per il funzionamento.*
- Art. 25 – *Criteri per la concessione o revoca dei posteggi. Posteggi riservati ai produttori agricoli.*
- Art. 26 – *Modalità di utilizzo dei posteggi e modalità di vendita.*
- Art. 27 – *Sub-ingresso.*
- Art. 28 - *Norme igieniche e sanitarie.*
- Art. 29 – *Mercati rionali. Istituzione di nuovi mercati*
- Art. 30 – *Commercio al dettaglio in forma itinerante. Ambiti territoriali. Modalità di svolgimento.*
- Art. 31 – *Esercizio dell'attività per il commercio al dettaglio su aree pubbliche con manufatti (chiosco).*
- Art. 32 – *Modalità pagamento tributi*
- Art. 33 - *Sanzioni.*
- Art. 34 – *Monitoraggio della rete distributiva su suolo pubblico.*
- Art. 35 – *Rinvio alla normativa.*

## PARTE PRIMA – QUADRO DI RIFERIMENTO GENERALE

### *Art. 1 – Obiettivi generali.*

1. 1. Coerentemente con le indicazioni del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 114 e della Legge Regionale n° 1 del 7 gennaio 2000, gli obiettivi della nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale sono i seguenti:
  - - la specializzazione merceologica delle attività commerciali al dettaglio per una caratterizzazione di particolari luoghi del centro storico;
  - - il raggiungimento di maggiori standards di qualità e di arredo urbano;
  - - la valorizzazione delle aree periferiche con la concentrazione delle attuali e nuove attività produttive;
  - - la riqualificazione del commercio su aree pubbliche, con eventuale spostamento degli attuali operatori in aree attrezzate;
  - - l'individuazione delle aree di compatibilità per grandi strutture di vendita nelle zone periferiche;
  - - la definizione di vincoli di natura urbanistica per gli insediamenti commerciali nel centro storico;
  - - la destinazione di nuove aree per gli insediamenti commerciali nelle zone periferiche.
  
2. 2. Le presenti Norme si suddividono in due capitoli:
  - - parte prima – norme per il commercio al dettaglio in sede fissa;
  - - parte seconda – norme per il commercio su aree pubbliche.

### *Art. 2 – Individuazione di ambiti territoriali*

1. Nelle presenti Norme si attua una suddivisione generale del territorio comunale in tre grandi aree:
  - - AREA 1: “*centro storico*”;
  - - AREA 2: “*aree intorno al centro storico*”;
  - - AREA 3: “*aree periferiche*”, nelle sue diverse articolazioni urbane, definita in alcuni casi in modo indicativo “*periferia*”;
  
2. I termini “*centro storico*”, “*aree intorno al centro storico*” e “*periferia*” esprimono solo i valori posizionali consolidati nel territorio di Casoria. Obiettivo fondamentale delle presenti Norme è il superamento della contrapposizione tra centro e periferia;
  
3. L'Area 1 “*centro storico*” si contraddistingue per l'esigenza prioritaria della conservazione e riqualificazione del tessuto storico;

L'Area 2 "zone intorno al centro storico" si contraddistingue come zona complementare, indispensabile per garantire una continuità con l'abitato consolidato.

L'area 3 "zone periferiche" si contraddistingue per l'estrema eterogeneità;

4. 4. Ai fini dell'individuazione delle compatibilità si localizzano gli ambiti territoriali corrispondenti;
5. 5. L'Area 1, "centro storico" e l'Area 2 "zone intorno al centro storico", si individuano come zone di compatibilità per la media struttura di vendita;
6. 6. L'Area 3 "zone periferiche" si individua come zona di compatibilità per la media e grande struttura di vendita;
7. 7. All'interno di queste zone si individuano, aree in cui l'intervento è compatibile con la strumentazione urbanistica vigente. In questi casi lo strumento di intervento per l'apparato distributivo rappresenta un semplice adeguamento rispetto alle previsioni del PRG vigente;
8. 8. Lo strumento distributivo prevede tuttavia una più ampia perimetrazione delle zone, rispetto a quelle urbanisticamente conformi;
9. 9. Nel caso in cui la localizzazione avvenisse al di fuori del perimetro delle zone urbanisticamente conformi, si determina la necessità della redazione di una variante urbanistica;
10. 10. Sebbene pleonastico si precisa che sono fatti salvi tutti i vincoli di strumentazione urbanistica territoriale, o di altra natura presenti sul territorio. Infatti al presente strumento non sono demandati compiti in materia;
11. 11. Le zone di compatibilità sono sovrapposte ai vincoli ed alle previsioni di P.R.G. vigente, ciò non inficia tali previsioni, in quanto oltre alla compatibilità con il presente strumento, un nuovo intervento, deve essere conforme allo strumento urbanistico vigente. In questo modo il presente piano è intero come strumento flessibile e non rigido rispetto ad altre previsioni di pianificazione;
12. 12. Nell'ambito del presente piano sono in ogni caso definite le condizioni di base per la realizzazione di interventi compatibili con l'assetto territoriale: le relazioni con i sistemi infrastrutturali, le dotazioni di aree di verde e di parcheggio, oltre ad una serie di prescrizioni relative alla definizione dell'immagine e ai caratteri architettonici, all'assetto funzionale e ai servizi resi dalle singole strutture;

13. Nella planimetria 1:5000 è indicata la perimetrazione delle aree del “*Centro Storico*”, “*zone intorno al centro storico*” e “*zone periferiche*”, come “Zone di Compatibilità”;
14. Coerentemente con l’art. 16 della L.R. 1/2000 per la salvaguardia e la valorizzazione del “Centro storico”, lo strumento comunale di intervento delimita l’area anche oltre l’individuazione puramente urbanistica.

PARTE SECONDA – NORME PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA

*A. INDICAZIONI GENERALI*

*Art. 3 – Definizioni generali – Negozi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita e centri commerciali.*

1. 1. La "*superficie di vendita di un esercizio commerciale*" è definita dall'art. 4 comma 1 lett.c) del decreto legislativo n. 114 del 1998 quale "*l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili*".
2. 2. La superficie è quella risultante dalla esclusione, come previsto dalla definizione, delle parti della medesima destinate ad altri fini (magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi), mentre, all'interno di un locale commerciale, tutta la superficie esistente, è da considerarsi superficie di vendita in senso proprio.
3. 3. Di tale superficie, intesa come un unicum dal punto di vista edilizio va autocertificata, ed eventualmente dimostrata, la legittimità urbanistico edilizia.
4. 4. Non è configurabile una zona espositiva, che non sia superficie di vendita, intendendo per tale quella nella quale non si effettuano "*le effettive operazioni di contrattazione, ordinazione e fatturazione*" o quella dove "*i prodotti in mostra sono quelli realmente ceduti all'acquirente*", in quanto ciò risulterebbe elusivo rispetto all'impianto autorizzatorio del citato decreto n. 114 strettamente correlato all'ampiezza degli esercizi di vendita, nonché invalidante ai fini della necessità del raggiungimento del corretto equilibrio tra le diverse forme distributive sancito tra gli obiettivi della nuova disciplina del commercio.  
Lo spazio espositivo all'interno del locale non può, quindi, essere escluso dalla superficie di vendita, salvo il caso, stabilito dalla legge regionale 1/2000 di negozi identificabili a seconda delle tipologie dei prodotti venduti, come merci ingombranti delle quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata, definibile di vicinato speciale.
5. 5. Si hanno pertanto le sottoelencate tipologie.
  - a) a) **V** : Sono **negozi di vicinato** quelli con superficie non superiore a 250 mq.
  - b) b) **VS** : Sono **negozi di vicinato speciale** quelli limitati alla dimensione massima degli esercizi di vicinato, attribuendo la restante parte a

magazzino o deposito, secondo le indicazioni dell'art. 2 comma 4 della L.R. 1/2000.

- c) c) **Centri commerciali:** i centri commerciali costituiti da più esercizi in una struttura a destinazione specifica, che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente, sono classificati come un'unica media o grande struttura. Dette strutture debbono essere poste all'interno di una struttura funzionale unitaria avente servizi comuni, articolata lungo un percorso pedonale di accesso che consenta la diretta comunicazione tra i singoli esercizi.

Più esercizi che insistono in una struttura priva di destinazione specifica, o destinata al mercato all'ingrosso, o destinata a commercio su aree o immobili pubblici e configurabile come struttura di tipo mercatale, o su strade e vie della città, caratterizzati da un "*comune progetto di rilancio*" e da servizi comuni, non possono formare un unicum. Le singole autorizzazioni commerciali o comunicazioni di inizio attività discendono comunque da un unico provvedimento generale rilasciato, eventualmente, anche ad un soggetto promotore e possono essere scaglionate nel tempo, così come prevede l'art. 4 comma 4 L.R. n.1/2000.

6. 6. Non sono da considerarsi centri commerciali l'insieme di singoli negozi allocati in edifici a prevalente destinazione abitativa o ad uffici, anche se collegati funzionalmente da percorsi pedonali comuni.
7. 7. Le iniziative di imprese preesistenti, se destinate al recupero e alla modernizzazione di tali imprese in strutture innovative della tipologia del centro commerciale, possono comprendere anche attività artigianali e di servizi.  
Il trasferimento di sede di una struttura commerciale fuori dal centro commerciale non è mai consentito.
8. 8. Nei centri commerciali la superficie occupata dagli esercizi di vicinato non deve essere inferiore al 40% della superficie complessiva netta di vendita.
9. 9. Le strutture commerciali di media e grande dimensione sono classificate come segue:
- a) a) M1 A/M - Medie strutture inferiori, per prodotti alimentari o misti aventi superficie netta di vendita compresa tra 250 e 1.500 mq.;
  - b) b) M1 E - Medie strutture inferiori, per prodotti extraalimentari aventi superficie netta di vendita compresa tra 250 e 1.500 mq.;
  - c) c) M2 A/M - Medie strutture superiori, anche in forma di centro commerciale, per prodotti alimentari o misti aventi superficie netta di vendita compresa tra 1.500 e 2.500 mq.



- d) d) M2 E – Medie strutture superiori, anche in forma di centro commerciale, per prodotti extraalimentari aventi superficie netta di vendita compresa tra 1.500 e 2500 mq.
- e) e) G1 A/M– Ipermercati: strutture di vendita fino a 5.000 mq. per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari;
- f) f) G1 E – Strutture di vendita fino a 15.000 mq. per la vendita di soli prodotti non alimentari;
- g) g) G2 CQ – Centri commerciali di quartiere o interquartiere: strutture commerciali di almeno 6 esercizi commerciali in diretta comunicazione tra loro, o posti all'interno di una struttura funzionale unitaria articolata lungo un percorso pedonale di accesso comune, fino a 4.000 mq. di vendita;
- h) h) G2 CI – Centri commerciali inferiori: strutture commerciali di almeno 8 esercizi commerciali con le caratteristiche di cui alla lettera precedente, con superficie di vendita fino a 15.000 mq.;
- i) i) G2 CS - Centri commerciali superiori: strutture commerciali di almeno 12 esercizi commerciali, con le caratteristiche di cui alla precedente lettera, con superficie maggiore di 15.000 mq., fino ad un massimo di 25.000 mq.
- j) j) G ACP – Centri commerciali costituiti da aggregazioni commerciali polifunzionali. Dette aggregazioni devono essere costituite da almeno 6 esercizi appartenenti alle grandi e medie strutture ed esercizi di vicinato, con singole superfici di vendita fino a mq. 5.000, nonché da attività produttive artigianali e di servizi.

10.10. E' vietato effettuare la vendita all'ingrosso ed al dettaglio negli stessi locali, salvo che per i seguenti prodotti:

- macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, il commercio, l'industria e l'artigianato;
- materiale elettrico;
- colori o vernici, carte da parati;
- ferramenta ed utensileria;
- articoli per impianti idraulici a gas ed igienici;
- articoli per riscaldamento;
- strumenti scientifici e di misura;
- macchine per ufficio;
- auto, moto, cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
- combustibili;
- materiale per l'edilizia;
- legnami.

*Art. 4 – Collaborazione con l'Osservatorio Regionale.*

Un gruppo di lavoro istituito nel Comune, composto da dipendenti dei Settori: Assetto del Territorio, Commercio, Polizia Municipale, sulla base anche delle

indicazioni e degli indirizzi dell'Osservatorio Regionale, predispone una banca dati relativa ai dati di tipo statistico e documentario.

Agli oneri relativi si farà fronte con appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le successive delibere di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate per l'incentivazione e lo sviluppo del Commercio, in quanto il corretto monitoraggio dei risultati della riforma potrà coadiuvare nell'applicazione di eventuali correttivi per lo sviluppo della rete distributiva.

#### *Art. 5 – Orari dei negozi.*

1. 1. Il Comune di Casoria predisporrà attraverso apposite ordinanze sindacali le modalità degli orari di vendita;
2. 2. Il Sindaco prenderà atto nell'emanazione delle ordinanze sindacali di eventuali accordi proposti dalle associazioni di categoria;
3. 3. In ogni caso va fatto salvo il diritto dell'operatore alle 13 ore di apertura giornaliera;
4. 4. E' data facoltà agli esercizi di non osservare l'obbligo della chiusura domenicale o festiva e infrasettimanale facendo salvo i diritti del personale dipendente.

#### *Art. 6 – Vendita di liquidazione e vendita di fine stagione*

1. L'interessato dà comunicazione al Comune dell'inizio della **vendita di liquidazione** almeno 15 giorni prima dell'inizio, specificando i motivi, la data di inizio e la durata;
2. Dopo la conclusione delle vendite il Comune verifica la realizzazione di quanto dichiarato dall'interessato;
3. **Le vendite di fine stagione** possono essere effettuate solo in due periodi dell'anno: dal 20 Gennaio al 13 Marzo e dal 20 Luglio al 10 Settembre e non devono essere comunicate al Comune. Nei 40 giorni precedenti all'inizio di questi due periodi non sono consentite le vendite promozionali;
4. Le vendite di liquidazione e le vendite di fine stagione devono essere presentate al pubblico con adeguati cartelli che ne indicano la esatta dicitura; Le merci in vendita devono essere esposte con l'indicazione del prezzo praticato prima della vendita di liquidazione o di fine stagione e del nuovo prezzo con relativo sconto o ribasso effettuato, espresso in percentuale;

5. 5. Durante il periodo delle vendite sopraindicate è possibile mettere in vendita solo le merci già presenti nei locali di pertinenza del punto vendita. E' fatto divieto di rifornimento di ulteriori merci sia acquistate che in conto deposito.

## *B. CENTRO STORICO*

### *Art. 7 – Individuazione delle aree*

Per la salvaguardia e la valorizzazione delle aree centrali storiche lo strumento comunale di intervento delimita negli elaborati grafici allegati alle presenti Norme tale area, individuando due fasce di intervento differenziate, ed una ulteriore per le periferie:

AREA 1: “*centro storico*”;

AREA 2: “*zone intorno al centro storico*”;

AREA 3: “*zone periferiche*”.

### *Art. 8 – Le unità di vicinato. Valutazioni di impatto e di riqualificazione*

1. Le presenti Norme mirano a conseguire l’obiettivo di preservare, rilanciare e potenziare la funzione tipica del commercio nel centro storico e il suo ruolo di polo primario di aggregazione alla vita sociale e di sviluppo delle attività economiche.
2. In quest’ottica, al fine di garantire la nascita e la diversificazione delle attività commerciali è fissato per gli esercizi di vicinato un limite superiore pari a 250 mq., così come previsto dalla norma.
3. L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento degli esercizi di vicinato sono soggetti a comunicazione al Comune e possono essere effettuati decorso trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
4. L’accettazione della comunicazione di vicinato è subordinata, oltre che al rispetto delle norme di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 114/98, al rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - i requisiti fissati dal *Regolamento Comunale per la disciplina degli impianti pubblicitari*;
  - i requisiti di un corretto inserimento nel tessuto cittadino, attraverso un progetto di qualificazione e di miglioramento delle condizioni urbane in cui l’unità di vicinato interviene come fattore di qualificazione;
  - - la compatibilità della proposta con la presenza di parcheggi pertinenziali;
  - - l’osservanza dell’obbligo di predisporre una relazione qualitativa che tenga conto dell’inserimento nel contesto urbano dal punto di vista estetico, socio-economico e in generale di impatto con la rete di distribuzione preesistente.

### *Art. 9 – Temporanea intrasferibilità*

Le nuove attività del centro storico non sono trasferibili per un periodo di 1 anno dal loro insediamento.

*Art. 10 – Categorie di esercizio di comprovato ostacolo al ricambio della rete di distribuzione.*

1. In uno con la vendita all'ingrosso, la presenza delle seguenti categorie di esercizi risulta di comprovato ostacolo al ricambio della rete distributiva nel centro storico:
  - - auto-moto officine;
  - - rivendita auto, moto;
  - - materiali per l'edilizia;
  - - mobilifici;
  - - rivendita di gas in bombole o sostanze nocive e pericolose;
  - - rivendita di materiale di recupero.
2. L'apertura su tutto il territorio di esercizi di sexyshop o pornoshop è consentita qualora venga rispettata una distanza non inferiore a metri 500 da chiese, parrocchie, luoghi di rispetto, luoghi di cura, istituzioni scolastiche o pubbliche.
3. Nel centro storico non è consentito l'insorgere di attività artigianali (anche laboratoriali), insalubri e pericolose.

*Art. 11 – Individuazione di aree degradate o abbandonate*

1. 1. Nel caso di edifici abbandonati, degradati, sottoutilizzati o da riqualificare, al fine della previsione di specifici interventi volti al riutilizzo a scopi commerciali e al loro recupero alle funzioni urbane, è consentita la completa destinazione commerciale alle seguenti condizioni:
  - - che vi sia una compresenza merceologica trainante per l'economia cittadina e qualificata nei seguenti settori:
    - artigianato di qualità;
    - moda;
    - libreria ed editoria;
    - oreficeria;
    - design, oggetti e complementi di arredo.
2. Nei casi in questione la superficie massima di vendita sarà in ogni caso contenuta entro il limite di 2500 mq. Al di là di questi interventi, che rappresentano un'occasione eccezionale di recupero, riqualificazione e miglioramento di strutture sottoutilizzate, è consentita la realizzazione di *medie*

*strutture inferiori – MIE nell'ambito dell'intero centro storico e delle aree intorno al centro storico.*

*Art. 12 – Caratteristiche morfologiche delle insegne, delle vetrine e delle tende*

Si intendono integralmente riportati gli articoli del Regolamento-stralcio relativo alle insegne di esercizio, tende e vetrine elaborate dal Settore Lavori Pubblici del Comune di Casoria.

*Art. 13 – Raggiungimento di maggiori standards di qualità e di arredo urbano. Forme di specializzazione merceologica*

Al fine di garantire le condizioni per il miglioramento e lo sviluppo della rete distributiva del centro storico, elevandone gli standards qualitativi dell'offerta intesa in senso ampio, l'Amministrazione prevede:

- a) a) la parziale pedonalizzazione del centro storico, entro un quadro di interventi tesi a riqualificare la rete esistente e un progetto più vasto di arredo urbano delle aree centrali di Casoria;
- b) b) la individuazione di strade, che attraverso particolari progetti di arredo e riqualificazione, potranno assumere il carattere di una specifica specializzazione merceologica;
- c) la definizione di incentivi economici per i progetti di riqualificazione.

## *C. GLI ALTRI AMBITI URBANO-TERRITORIALI. LE ZONE DI COMPATIBILITA'.*

### *Art. 14 – Gli ambiti urbano territoriali. Le zone di compatibilità.*

L'art. 2 del presente Regolamento e gli elaborati grafici individuano le zone di compatibilità per la localizzazione delle strutture di vendita nell'ambito delle aree urbane esterne al centro storico.

Obiettivo prioritario del presente piano è la riqualificazione delle aree periferiche anche dal punto di vista della distribuzione commerciale, attraverso interventi coordinati e finalizzati al miglioramento delle situazioni esistenti.

### *Art. 15 – Le unità di vicinato.*

1. 1. Nella parte del territorio comunale esterno al centro storico, l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento degli esercizi di vicinato sono soggetti a comunicazione al Comune e possono essere effettuati decorsi trenta giorni dal ricevimento della Comunicazione, a condizione che sia rispettato l'art. 7 del Decreto Legislativo n° 114/98.
2. Al fine di garantire le condizioni per la razionalizzazione e lo sviluppo della rete distributiva delle aree periferiche, anche per una maggiore correlazione con le zone centrali e per un innalzamento degli standard qualitativi dell'offerta, l'Amministrazione prevede:
  - a) a) la redazione di progetti di risistemazione ed arredo urbano per la creazione di assi commerciali;
  - b) b) l'introduzione di criteri normativi, architettonici e tipologici che consentono di individuare i fattori di unitarietà e di riconoscibilità delle singole zone.

### *Art. 16 – Le medie strutture di vendita*

1. Sulla base dell'articolo 15 della L.R. 1/2000, nell'ambito delle aree urbane esterne al centro storico, è consentita la realizzazione di:
  - a) a) negozi di vicinato;
  - b) b) negozi di vicinato speciale;
  - c) c) Centri commerciali;
  - d) d) strutture commerciali di media dimensione;
2. L'Amministrazione ritiene ammissibile, la presenza della media distribuzione nelle aree intorno al centro storico e periferiche nell'ambito dell'intera struttura cittadina;
3. Le nuove medie strutture dovranno essere ubicate in aree servite da reti infrastrutturali, evitando le localizzazioni isolate, favorendo la possibilità di fruizione e non ricorrendo all'utilizzo di soli mezzi di trasporto privati. Obiettivo della localizzazione delle nuove medie strutture di vendita è, dunque, anche quello del decongestionamento dei tradizionali luoghi commerciali.
4. La creazione di tali nuove strutture deve rappresentare un obiettivo volto alla riqualificazione urbana, che avverrà attraverso la redazione di progetti mirati alla definizione dei caratteri architettonici, distributivi e tipologici, con particolare attenzione alla riconoscibilità architettonica e al ruolo sociale richiesti alle nuove strutture.
5. In questa ottica, nell'ambito del Regolamento è richiesta una attenta valutazione degli interventi, relativamente ai seguenti aspetti:
  - - area di attrazione commerciale e funzione che l'insediamento intende svolgere nel contesto socio-economico dell'area;
  - - impatto della struttura sull'ambiente e sul territorio (mobilità, traffico, inquinamento);
  - - impatto della struttura sull'apparato distributivo dell'area di attrazione commerciale.
6. Il Regolamento fornisce inoltre precise indicazioni volte ad evitare che gli aspetti urbanistico-edilizi e commerciali siano affrontati separatamente.
7. Al fine di rendere fruibili tali strutture anche agli utenti fisicamente impediti dovranno essere rimosse le barriere architettoniche presenti.
8. Le medie strutture di vendita dovranno predisporre strumenti di coordinamento con le aree esterne, progetti di mobilità, programmi di particolare "qualità del servizio", programmi di coordinamento con la rete di vicinato e/o con esperienze di vendita su suolo pubblico.



9. 9. Dovrà essere in ogni caso predisposta una superficie minima di parcheggio, in riferimento alla superficie di vendita, secondo le indicazioni previste nei successivi paragrafi.
10. 10. Nel periodo di validità del presente regolamento, in aggiunta alle strutture di vendita esistenti, potranno essere insediate ed attivate medie strutture di vendita, così come previsto dal presente regolamento all'art. 3 comma 9, nelle seguenti quantità:
- - Medie strutture inferiori M1 A/M: n°3 ( )
  - - Medie strutture inferiori M1 E: n°5 ( )
  - - Medie strutture superiori M2 A/M: n°4 ( )
  - - Medie strutture superiori M2 E: n°8 ( )

*Art. 17 – Domanda di autorizzazione per medie strutture di vendita*

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione.
2. Le domande di apertura delle medie strutture di vendita vanno inoltrate al Comune competente mediante il modello di domanda approvato dall'Osservatorio della conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28.8.1977 n. 281, su proposta del Ministro dell'Industria. Le domande devono essere corredate della documentazione comprovante i requisiti e le condizioni di cui ai precedenti articoli e dalla documentazione necessaria per la valutazione dell'intervento al fine di consentire al Comune la comprensione dell'iniziativa in cinque copie:
  - - relazione illustrativa sulle caratteristiche del soggetto richiedente;
  - - relazione illustrativa sull'iniziativa che si intende realizzare;
  - - studio sulla presumibile area di attrazione commerciale e sulla funzione che l'insediamento intende svolgere nel contesto socio economico dell'area;
  - - studio sull'impatto della struttura sull'ambiente e sul territorio (mobilità, traffico, inquinamento);
  - - studio sull'impatto della struttura sull'apparato distributivo dell'area di attrazione commerciale.
3. 3. Per quanto concerne l'aspetto edilizio ed urbanistico possono verificarsi varie ipotesi, escludendo i casi in cui per l'avvio dell'intero procedimento si rende, in via prioritaria, indispensabile la redazione di una Variante urbanistica:
  - a) a) la struttura esistente è conforme senza necessità di interventi di natura edilizia; occorre esibire il certificato di agibilità o la concessione edilizia, o la concessione in sanatoria o la domanda di condono ovvero le autorizzazioni edilizie o le Denunce di inizio attività effettuate e realizzate

o, comunque, qualsiasi mezzo di prova della conformità urbanistico edilizia, compresa la destinazione d'uso, dell'immobile, senza alcun riferimento alla destinazione catastale. Occorre esibire, altresì:

1. 1. documentazione sull'unità edilizia, comprendente pianta e sezioni nonché destinazioni d'uso di aree e locali;
  2. 2. il certificato catastale che consenta di verificare l'individuazione dell'unità immobiliare, non essendo consentiti né accorpamenti né frazionamenti di fatto;
- b) b) struttura esistente sulla quale è necessario eseguire interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ampliamenti o cambi di destinazione d'uso: occorre inoltrare la debita istanza, corredata da tutti i documenti previsti dal Regolamento Edilizio, dalle Norme di Attuazione del PRG e dalle norme vigenti in materia, all'Ufficio competente in materia edilizia, segnalando, comunque, la necessaria contestualizzazione con la domanda di autorizzazione anonaria. In tale ipotesi nel Modello di domanda approvato dalla conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28.8.1977 n.281, su proposta del Ministro dell'Industria, si ometterà di autocertificare la conformità urbanistico-edilizia che è da conseguire. Gli Uffici interessati dovranno pervenire alla predisposizione di un atto contestuale unico cofirmato dai Dirigenti competenti per l'aspetto edilizio e per l'aspetto anonario. I termini per il successivo iter istruttorio, in genere decorrenti dalla domanda, decorreranno dal parere del responsabile del procedimento o della Commissione edilizia o di altri enti od organismi il cui parere costituisce elemento essenziale del procedimento;
- c) c) struttura non esistente per la quale è necessario conseguire concessioni edilizie per realizzazione di intervento di nuova edilizia: occorre inoltrare la debita istanza, corredata da tutti i documenti previsti dal Regolamento Edilizio e dalle Norme di Attuazione del PRG, all'Ufficio competente in materia edilizia segnalando, comunque, la necessaria contestualizzazione con la domanda di autorizzazione anonaria. In tale ipotesi nel Modello di domanda approvato dalla conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28.8.1977 n.281, su proposta del Ministro dell'Industria, si ometterà di autocertificare la conformità urbanistico edilizia che è da conseguire. Gli Uffici interessati dovranno pervenire alla predisposizione di un atto contestuale unico cofirmato dai Dirigenti competenti per l'aspetto edilizio e per l'aspetto anonario. I termini per il successivo iter istruttorio, in genere decorrenti dalla domanda, decorreranno dal parere del responsabile del procedimento o della Commissione edilizia o di altri enti od organismi il cui parere costituisce elemento essenziale del procedimento.
4. 4. La copia della domanda va consegnata al Protocollo Generale e trasmessa al responsabile del Settore Amministrativo competente.  
Il richiedente viene avvisato entro tre giorni dell'avvio del procedimento.

Il Comune, entro 20 giorni dal ricevimento della domanda, provvede a richiedere le eventuali integrazioni alla documentazione allegata alla domanda, mediante la compilazione della apposita modulistica, inviando, nel contempo, copia della domanda agli Uffici competenti per le verifiche sulle autocertificazioni e chiedendo i riscontri in 20 giorni.

5. 5. Il Dirigente, senza formalità, determina la chiusura dell'istruttoria non oltre i 60 giorni decorrenti dalla domanda o dall'eventuale parere edilizio-urbanistico ed avvia la predisposizione dell'atto autorizzativo o di diniego da consegnare entro il termine di 90 giorni dalla domanda.
6. 6. Decorsi 90 giorni dalla domanda o dal parere urbanistico edilizio senza che sia stato comunicato l'esito, le domande si intendono accolte, se contenenti tutte le indicazioni previste e debitamente corredate dall'istante di tutti gli allegati di sua spettanza.
7. 7. Le domande vanno esaminate con rigoroso rispetto dell'ordine cronologico, prevedendo priorità solo in attuazione della legge regionale 7 gennaio 2000, n.1.
8. 8. Le medie strutture di vendita devono essere attivate entro il termine di 12 mesi dalla data del rilascio. Il Comune può concedere proroga fino ad un massimo di un anno nei casi di comprovata necessità. Nel caso in cui l'autorizzazione commerciale comprenda atti autorizzativi di natura edilizia i suddetti termini iniziano a decorrere dal giorno fissato per il completamento delle opere edilizie, ancorchè le opere non siano completate.
9. 9. Il rilascio di autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita di tipo M1 non può essere negato, nel rispetto delle norme urbanistiche, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Decreto Legislativo 114/98, qualora la stessa sia frutto di accorpamenti o concentrazioni di più esercizi autorizzati ai sensi della Legge 426/71, per generi di largo e generale consumo, esistenti da almeno un triennio e che la somma delle superfici cessate sia pari ad almeno il 70 per cento della superficie di vendita della nuova struttura.

#### *Art. 18 – Criteri di priorità per le medie strutture di vendita.*

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Decreto Legislativo 114/98, tra più domande concorrenti per l'apertura di una media struttura di vendita hanno priorità quelle che prevedono la concentrazione di almeno due preesistenti medie strutture di vendita, che rispettino le seguenti condizioni:

- a) a) la richiesta sia accompagnata da specifico impegno di reimpiego del personale;

- b) b) se trattasi di struttura non alimentare, la richiesta sia inoltrata da chi abbia partecipato a corsi di formazione o comunque dimostri il possesso dei requisiti richiesti di adeguata qualificazione.

*Art. 19 – Le grandi strutture di vendita. Centri commerciali di quartiere. Criteri di priorità*

1. 1. Nell'ambito delle aree urbane esterne al centro storico e alle aree intorno al centro storico ovvero nelle zone periferiche è consentita la realizzazione di:
  - a) a) Negozi di vicinato;
  - b) b) Negozi di vicinato speciale;
  - c) c) Centri commerciali.
  - d) d) Strutture commerciali di media e grande dimensione.
2. 2. Centri commerciali spontanei, sono i luoghi e gli spazi aperti o coperti (vie, piazze, porticati, gallerie, aree mercatali) ubicati all'interno di un'area commerciale spontanea, specificamente caratterizzati dall'offerta commerciale ivi insediata, e resi funzionali da un programma unitario di promozione commerciale e di gestione dei servizi.
3. 3. L'amministrazione comunale, d'intesa con le categorie commerciali, favorisce la costituzione di "Associazioni di Via" nelle "aree commerciali spontanee". La costituzione e il mantenimento di un centro commerciale spontaneo, sono regolati da un'apposita convenzione da stipularsi tra il Comune e il soggetto giuridico rappresentante di operatori commerciali. Oggetto della suddetta convenzione sarà la disciplina delle nuove aperture, l'eventuale concessione d'aree per parcheggi, servizi e attrezzature a servizio del centro commerciale, la redazione ed attuazione di "progetti di strada" per la definizione di un'immagine unitaria delle devanture degli esercizi e dell'arredo urbano, l'attuazione di iniziative d'interesse generale tese al conseguimento di una migliore funzionalità delle aree commerciali stesse con particolare riguardo al funzionamento del servizio nettezza urbana, delle misure di sicurezza, all'individuazione delle aree e degli orari di carico e scarico, alla regolamentazione della sosta autoveicoli, alla regolamentazione delle forme pubblicitarie.

*Art. 20 – Domanda di autorizzazione per i centri commerciali.*

1. 1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione.
2. 2. Le domande di apertura delle grandi strutture di vendita vanno inoltrate al Comune mediante il Modello di domanda approvato dalla conferenza unificata

di cui al decreto legislativo 28.8.1977 n.281, su proposta del Ministro dell'Industria. Le domande devono essere corredate dalla documentazione comprovante i requisiti e le condizioni di cui ai precedenti articoli e dalla documentazione necessaria per la valutazione dell'intervento in 8 copie:

- a) relazione illustrativa sulle caratteristiche del soggetto richiedente;
- b) relazione illustrativa sull'iniziativa che si intende realizzare anche con riferimento agli aspetti organizzativo-gestionali,
- c) studio sulla presumibile area di attrazione commerciale e sulla funzione che l'insediamento intende svolgere nel contesto socio economico dell'area;
- d) studio sull'impatto della struttura sull'ambiente e sul territorio, con particolare riferimento a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
- e) studio sull'impatto della struttura sull'apparato distributivo dell'area di attrazione commerciale;
- f) progetto edilizio, comprendente pianta e sezioni nonché destinazioni d'uso di aree e locali ovvero planimetrie del locale esistente: in caso di progettazione ex novo sia per interventi di recupero ai sensi delle lettere a) b) c) d) ed e) dell'art.31 della L. 457/78 che per interventi di nuova edilizia, dovrà essere curata la preventiva compatibilità con le previsioni del piano urbanistico e del piano del traffico; dovrà essere valutata l'accessibilità veicolare, ma anche quella pedonale e ciclabile, specificare i cambiamenti di destinazione d'uso necessari, curata la qualificazione dell'arredo urbano, prevedere i collegamenti pedonali con le aree residenziali circostanti, dovrà essere evitata la creazione di blocchi squadrati prefabbricati di tipo industriale, preferendo edifici a due piani oltre l'interrato di parcheggio, in cui il piano elevato sia destinato ad attività commerciali, di servizio, ad uffici e a funzioni pubbliche., dotando gli edifici di aperture finestrate, in modo da permettere anche un'illuminazione naturale e progettando davanti agli ingressi delle pensiline o dei portici per assicurare la protezione dagli eventi atmosferici agli utenti. Dovrà essere prevista la presenza di un'area a verde attrezzata per l'infanzia e con panchine e sedili da inserire nei pressi degli ingressi e nelle adiacenze delle aree di parcheggio, per offrire anche all'utenza pedonale la possibilità di sosta e attenuare la distesa dei parcheggi. Dovrà essere predisposta una cartellonistica e delle insegne di direzione, di accesso e di orientamento di dimensioni ridotte, chiare e consone ai diversi punti nei quali vengono esposti.  
Si dovrà limitare l'impatto visivo dell'insediamento con spazi alberati nei luoghi più esposti alla visibilità usando specie arboree tipiche mediterranee.
- g) Piano finanziario complessivo articolato per fasi temporali di realizzazioni nonché gestione (tre anni);
- h) Piano di massima dell'occupazione prevista, articolato per funzioni aziendali e fasi temporali, con indicazioni di iniziative ed esigenze di formazione/riqualificazione degli addetti e dei quadri direttivi ed intermedi;
- i) Relazione sulle modalità di gestione della funzione acquisti e della logistica con indicazione dei prodotti che si intende acquisire dalla realtà produttiva

regionale e delle eventuali esigenze di promozione pubblica per la migliore valorizzazione dei prodotti regionali sui mercati locali.

3. 3. Per quanto concerne l'aspetto edilizio ed urbanistico possono verificarsi varie ipotesi, escludendo i casi in cui per l'avvio dell'intero procedimento si rende in via prioritaria indispensabile la redazione della Variante urbanistica:
- a) struttura esistente e conforme senza necessità di interventi di natura edilizia: occorre esibire il certificato di agibilità o la concessione edilizia, o la concessione in sanatoria o la domanda di condono ovvero le autorizzazioni edilizie o le Denunce di inizio attività effettuate e realizzate o, comunque, qualsiasi mezzo di prova della conformità urbanistico edilizia, compreso la destinazione d'uso, dell'immobile, senza alcun riferimento alla destinazione catastale. Occorre esibire, altresì:
    - la documentazione grafica sull'unità edilizia, comprendente pianta e sezioni nonché destinazioni d'uso di aree e locali;
    - il certificato catastale che consenta di verificare l'individuazione dell'unità immobiliare, non essendo consentiti né accorpamenti né frazionamenti di fatto.
  - b) struttura esistente sulla quale è necessario eseguire interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ampliamenti o cambi di destinazione d'uso: occorre inoltrare la debita istanza, corredata da tutti i documenti previsti dal Regolamento Edilizio e dalle Norme di Attuazione del PRG, segnalando, comunque, la necessaria contestualizzazione con la domanda di autorizzazione anonaria. In tale ipotesi nel Modello di domanda approvato dalla conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28.8.1977 n.281, su proposta del Ministro dell'Industria, si ometterà di autocertificare la conformità urbanistico edilizia che è da conseguire. Gli Uffici interessati dovranno pervenire alla predisposizione di un atto contestuale unico cofirmato dai Dirigenti competenti per l'aspetto edilizio e per l'aspetto anonario. I termini per il successivo iter istruttorio, in genere decorrenti dalla domanda, decorreranno dal parere del responsabile del procedimento o della Commissione edilizia o di altri enti od organismi il cui parere costituisce elemento essenziale del procedimento.
  - c) struttura non esistente per la quale è necessario conseguire concessioni edilizie per realizzazione di intervento di nuova edilizia: occorre inoltrare la debita istanza, corredata da tutti i documenti previsti dal Regolamento Edilizio e dalle Norme di Attuazione del PRG, segnalando, comunque, la necessaria contestualizzazione con la domanda di autorizzazione anonaria. In tale ipotesi nel Modello della conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28.8.1977 n.281, su parere del Ministro dell'Industria di domanda si ometterà di autocertificare la conformità urbanistico edilizia che è da conseguire. Gli Uffici interessati dovranno pervenire alla predisposizione di un atto contestuale unico cofirmato dai Dirigenti competenti per l'aspetto

edilizio e per l'aspetto anonario. I termini per il successivo iter istruttorio, in genere decorrenti dalla domanda, decorreranno dal parere del responsabile del procedimento o della Commissione edilizia o di altri enti od organismi il cui parere costituisce elemento essenziale del procedimento.

4. 4. Copia della domanda va inviata, a cura del richiedente, contestualmente alla Giunta Regionale, Settore sviluppo e promozione delle Attività Commerciali. Il Comune dà avviso al richiedente dell'avvio del procedimento e lo invita, eventualmente, ad integrare la pratica con gli ulteriori documenti occorrenti.
5. 5. Il Comune, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, intendendosi come tale, l'istanza debitamente corredata di tutti i necessari allegati e documenti, provvede ad integrare la documentazione allegata alla domanda, mediante la compilazione della apposita modulistica fornita dalla Regione, e ad inviare copia dell'intera documentazione al Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali della Giunta Regionale ed alla Provincia chiedendo la designazione dei componenti della Conferenza dei servizi prevista dall'art. 9 del Decreto Legislativo 114/98, entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione.
6. 6. Il Comune, d'intesa con la Regione e la Provincia, indice la Conferenza, con determina dirigenziale debitamente trasmessa fissandone lo svolgimento non oltre i 60 giorni decorrenti dall'invio alla Regione della documentazione a corredo dell'istanza e dell'eventuale parere edilizio-urbanistico per le fattispecie in cui è previsto.
7. 7. Della data di indizione di detta Conferenza è resa, contestualmente, notizia ai Comuni contermini ed alle organizzazioni dei consumatori e delle imprese più rappresentative in relazione al bacino di utenza dell'insediamento interessato, affinché possano esercitare le facoltà di cui all'art.9, comma 4, del Decreto Legislativo 114/98.
8. 8. Alle riunioni della conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei Comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio più rappresentative in relazione al bacino d'utenza dell'insediamento interessato.
9. 9. Ove il bacino d'utenza riguardi anche parte del territorio di altra Regione confinante, la conferenza dei servizi ne informa la medesima e ne richiede il parere non vincolante ai fini del rilascio della autorizzazione.
- 10.10. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro 90 giorni dalla convocazione e il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della regione. Pertanto in

ipotesi di voto negativo la decisione viene assunta a maggioranza, mentre il parere del rappresentante regionale negativo preclude agli altri componenti della Conferenza l'espressione del proprio voto.

11.11. Il Dirigente, senza formalità, determina la chiusura dell'istruttoria non oltre i 110 giorni decorrenti dalla data di convocazione della Conferenza dei Servizi (o dall'eventuale parere edilizio-urbanistico per le fattispecie di cui al punto 1) lettere B e C) ed avvia la predisposizione dell'atto autorizzativo o di diniego da consegnare entro il termine di 120 giorni.

12.12. Decorsi 120 giorni dalla data di convocazione della Conferenza dei servizi senza che ne sia stato comunicato l'esito, le domande si intendono accolte laddove contengano tutte le indicazioni previste e siano state debitamente corredate dall'istante di tutti gli allegati di sua spettanza.

13.13. Il rappresentante del Comune in seno alla Conferenza dei Servizi è il Sindaco o suo delegato.

#### *Art. 21 – Criteri di priorità per i centri commerciali.*

1. 1. Le domande vanno esaminate con rigoroso rispetto dell'ordine cronologico, prevedendo priorità solo in attuazione della legge regionale 7 gennaio 2000, n.1:
  - domande accompagnate da richiesta di concentrazione e contestuale rinuncia, condizionata dall'accoglimento della nuova richiesta, ad una o più medie o grandi strutture di vendita, con contestuale rinuncia ad autorizzazioni commerciali almeno pari alla superficie richiesta per la nuova struttura, distintamente per i due settori, alimentare ed extra-alimentare;
  - rilocalizzazione nella medesima area sovracomunale omogenea (zone di compatibilità) e, tra più domande, quella che prevede una maggiore superficie da rilocalizzare;
  - inserimento nella struttura di altri operatori al dettaglio locali che trasferiscano la propria attività;
  - maggiore quantità di manodopera assorbita, con priorità di quella già precedentemente impiegata nel commercio;
  - vetrina delle produzioni tipiche regionali come artigianato, industria manifatturiera, abbigliamento, moda, etc.
  - centri commerciali formati per almeno l'80 per cento da aziende commerciali preesistenti sul mercato locale di Casoria;
  - centri commerciali non alimentari richiesti da almeno 6 titolari di autorizzazioni amministrative rilasciate ai sensi dell'art. 24 della legge 11 giugno 1971 n. 426, per tabelle non alimentari;



- - presenza nelle strutture di aree destinate a spazi aperti di qualità per attività di vario tipo (gioco bambini, varie forme di intrattenimento, di servizi vari non presenti e non compatibili con le aree centrali, ivi comprese le sedi cinematografiche).
2. 2. Le grandi strutture di vendita devono essere attivate per almeno i due terzi della superficie autorizzata entro il termine di 18 mesi dalla data del rilascio, per intero entro il termine di 24 mesi. Il Comune può concedere una sola proroga fino ad un massimo di due anni nei casi di comprovata necessità. Nel caso in cui l'autorizzazione commerciale comprenda atti autorizzativi di natura edilizia i suddetti termini iniziano a decorrere dal giorno fissato per il completamento delle opere edilizie, ancorché le opere non siano completate.

#### *Art. 22 – Requisiti per i parcheggi*

1. La superficie minima di parcheggio relativa alle strutture commerciali di cui al comma 4 art. 2 della L.R. n. 1/2000, sarà calcolata in riferimento alla superficie di vendita.
2. 2. La superficie relativa ai magazzini, depositi e simili sarà computata ai fini del calcolo per il riferimento solo se eccede il 100% della superficie di vendita.
3. Le dimensioni previste per i parcheggi al servizio delle strutture commerciali sono le seguenti espresse in mq di superficie di vendita:  
Media distribuzione alimentare: 1,5 M1 A/M, M2 A/M.  
Media distribuzione non alimentare: 0,8 M1 E, M2 E.  
Grande distribuzione non alimentare: 2 G1 E  
Grande distribuzione mista: 2,5 G1 A/M.  
Centri commerciali inferiori e superiori: 3 tutte le G2 e G, G. ACP
4. **Parcheggi in superficie:** in generale la realizzazione di aree destinate alla sosta dei veicoli deve ispirarsi alla necessità di attenuazione dell'inquinamento visivo che tali aree, soprattutto se estese, comporta. Le aree di sosta di veicoli non potranno avere superficie superiore ai 3.000 mq. o dovranno essere intervallate da fasce alberate. Le zone alberate o arbustive dovranno avere dimensione non inferiore al 20% del totale dell'area e dovranno corrispondere alle specie climatiche mediterranee. Tutte le zone di sosta dovranno essere realizzate, se si opera su aree non edificate, attraverso sistemi (reti sul terreno- altre tecniche) non impermeabilizzanti.
5. **Parcheggi nel sottosuolo:** per la realizzazione di parcheggi nel sottosuolo va posta particolare attenzione nei confronti dell'equilibrio geologico e tettonico, della tutela dei corpi idrici, dell'interferenza con i sottoservizi e dell'uso della superficie. Le opere interrato dovranno essere progettate sulla base di esaustive

e dettagliate indagini geognostiche e geopedologiche per documentare la consistenza tettonica del sottosuolo, la formazione di strati del suolo, la presenza di cavità, faglie, piani di scivolamento, materiali di riporto. L'indagine va estesa ad un'area circostante l'intervento dimensionalmente significativa, e comunque non inferiore a 50 m intorno al perimetro, soprattutto in presenza di fenomeni franosi e cavità accertate, di opere rilevanti già eseguite o di importanti reti di servizio. Andranno inoltre documentate le ipotesi di equilibrio e gli effetti determinati sul sottosuolo dalle opere una volta realizzate. Per le superfici soprastanti i parcheggi interrati, fatte salve le destinazioni d'uso definite dagli strumenti urbanistici, sarà predisposto un progetto di forte valenza ambientale che restituisca l'area alla migliore qualità urbana. In particolare sarà ricostituito, laddove possibile, uno strato di terreno vegetale di spessore non inferiore a 100 cm, per la piantumazioni di arbusti e piante tappezzanti. Le zone non interessate dalla realizzazione delle opere nel sottosuolo saranno piantumate con essenze arboree che contribuiscano al condizionamento del microambiente, con la filtrazione e l'assorbimento di parte delle sostanze gassose di scarico dei veicoli.

6. Per le pavimentazioni e lo smaltimento delle acque valgono le prescrizioni per i parcheggi in superficie.
7. Le aree di parcheggio devono essere realizzate in diretta contiguità fisica e funzionale con le relative strutture commerciali.
8. Nella zona dei parcheggi dovranno poi essere inserite una o più isole per i rifiuti di tutte le specie per le quali viene effettuata, da parte del Comune o di altri enti, la raccolta differenziata.
9. Dovrà essere offerta al Comune la possibilità di utilizzare il parcheggio nei periodi di chiusura degli esercizi (serali, giorni festivi, eventuali periodi di ferie) per spettacoli, manifestazioni e fiere, ed eventualmente di inserire esperienze di commercio su aree pubbliche in forma contestuale sulle aree private connesse alla struttura o all'area di parcheggio, per recuperare le estese aree a parcheggio ad un uso pubblico e sociale esteso e qualificato.
10. La realizzazione di accessi e uscite veicolari in rapporto alle aree destinate a parcheggio ed alla struttura deve essere volta ad evitare interferenze con il traffico delle primarie vie di comunicazione.

## PARTE TERZA – NORME PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

### *Art. 23 – Definizioni generali*

1. 1. Il presente Regolamento emanato ai sensi degli articoli 25 e 26 della Legge Regionale 7 gennaio 2000 n° 1 disciplina le modalità di svolgimento delle attività di commercio su aree pubbliche definite dal comma 1 dell'art. 28 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 114 nel modo seguente:
  - a) sui posteggi dati in concessione per dieci anni;
  - b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.
  
2. Ai soli fini della disciplina regolamentare del commercio su aree pubbliche, si intende per:
  - a) a) **mercato**, nel quale sono ipotizzabili i posteggi e a cui si applica la disciplina dell'autorizzazione sub A), un'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.
  - b) b) **chiosco o costruzione stabile**, un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano la stessa destinazione oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un mercato, realizzato con qualsiasi tecnica e materiale.
  - c) c) **negozio mobile**, il veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio: può essere o meno in un mercato e concretare o meno un posteggio
  - d) d) **banchi temporanei**, attrezzature di esposizione facilmente smontabili ed allontanabili al termine dell'attività commerciale: possono essere o meno in un mercato e concretare o meno un posteggio
  - e) e) **fiera-mercato**, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori, autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, specializzati in oggetti usati, anticherie, opere d'arte di pittura e scultura, collezionismo, hobbismo e affini, fumetti, libri, stampe, fiori, piante ed affini. In genere, data la loro natura e caratteristica, consentono la realizzazione di commercio itinerante, ma non comprendono posteggi nel senso tecnico del termine.
  - f) f) **sagra**, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività
  - g) g) **fiera**, oggetto di competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117, comma primo della Costituzione e, come tale, non rientrante nella disciplina di cui alla normativa del commercio su suolo pubblico, il luogo ed

il momento di promozione dell'attività produttiva e di allevamento e del loro sviluppo, attraverso l'esposizione dei risultati della produzione stessa, siano essi industriali, artigianali, ortofrutticoli, zootecnici, di servizio, nel quale un'eventuale attività di vendita assume valenza del tutto residuale rispetto alla finalità precipua di promozione.

3. 3. In alternativa o a completamento delle forme mercatali suddette sono configurabili, qualora lo richiedano esigenze di miglioramento del servizio al consumatore o altri motivi di interesse pubblico, apposite aree, pubbliche o private, di cui il comune abbia la disponibilità, esterne alle sedi mercatali, da destinare all'esercizio dell'attività, secondo le seguenti tipologie:

a) a) **posteggi singoli, o gruppi di posteggi**, da un minimo di due ad un massimo di sei, anche ad utilizzo stagionale, articolati con cadenza varia, quotidiana o su alcuni giorni della settimana o del mese, per l'offerta al consumo anche specializzata. Dette aree sono soggette a regime di concessione decennale e, in assenza di specifiche richieste di autorizzazione per il loro utilizzo, possono essere assegnate giornalmente ai titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 114/1998 e, limitatamente ai giorni in cui non hanno posteggio assegnato, ai titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo stesso; possono altresì essere assegnate agli agricoltori, qualora il comune abbia ritenuto opportuno effettuare in merito apposita riserva di spazi;

b) b) **zone di sosta prolungata**, anche ad utilizzo stagionale, articolate con cadenza varia, quotidiana o su alcuni giorni del mese, per l'offerta al consumo anche specializzata. La sosta consentita non può superare le cinque ore giornaliere, eventualmente anche pomeridiane o alternate. Dette aree sono assegnabili giornalmente a soggetti titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 28 comma 1, lettera b) del D.Lgs. n°114/1998 e, limitatamente ai giorni in cui non hanno posteggio assegnato, ai titolari di autorizzazioni ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera a) del D.Lgs. stesso; possono altresì essere assegnate agli agricoltori, qualora il Comune abbia ritenuto opportuno effettuare in merito apposita riserva di spazio;

c) c) **aree** sulle quali è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee.

4. 4. Il ricorso a forme alternative di commercio su area pubblica, nelle fattispecie di posteggi isolati, gruppi di posteggi e aree di sosta prolungata, viene assentito qualora sia necessario ovviare a disservizi derivanti da caduta o incompletezza dell'offerta in zone residenziali, non supportate da insediamenti commerciali adeguati.

5. 5. I mercati sono distinti in:

- a) a) mercati giornalieri generici nei quali operano esercizi delle merceologie alimentari e non alimentari;
  - b) b) mercati giornalieri specializzati in particolari merceologie;
  - c) c) mercati con periodicità non giornaliera;
  - d) d) mercati con periodicità non giornaliera specializzati in particolari merceologie.
6. 6. Sul piano territoriale possono esistere, ed hanno differenti discipline:
- a) a) mercato in sede propria: il mercato che ha un suo luogo esclusivo, destinato a tale uso nei documenti urbanistici, costruito appositamente per il commercio. con configurazioni edilizie specifiche e materiali adatti.
  - b) b) mercato su strada: il mercato che occupa, per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti non predisposti specificamente per accoglierlo, sui quali si alterna con altre attività cittadine.
7. 7. Il Comune consente il commercio su posteggio solo nelle aree esistenti già adibite a tale scopo e in quelle che saranno eventualmente istituite con appositi provvedimenti.

*Art. 24 – Mercato settimanale – Regole per il funzionamento*

1. 1. L'area destinata al mercato settimanale nel Comune di Casoria resta localizzata lungo via M. Calvanese, di cui alla Delibera di Giunta Municipale n° 69 del 23/02/1999, sino alla individuazione di una nuova area attrezzata alla specifica funzione, con previsione di ampie aree da destinare a parcheggio. L'area del mercato è individuata negli elaborati planimetrici allegati alle presenti Norme. Il mercato si compone di 150 posteggi, di cui n°5 per prodotti alimentare. La superficie complessiva dei posteggi è di 6570 mq., di cui mq. 276 destinata alla vendita di prodotti alimentari. La superficie media dei posteggi è di 43,8 mq.
2. 2. La gestione dei servizi del mercato settimanale può essere affidata a terzi mediante apposita Convenzione.
3. 3. Nel mercato settimanale del venerdì possono essere commercializzati al dettaglio tutti i prodotti consentiti dalla vigente normativa.
4. 4. L'esercizio dell'attività commerciale nell'ambito del mercato è disciplinato dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 e dalla Legge Regionale 7 gennaio 2000, n. 1, nonché dalle varie norme e regolamenti comunali vigenti in materia.

5. 5. Il mercato ha luogo nella giornata di venerdì salvo che non ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge. In questo caso, di norma, il mercato non viene effettuato. Rimane facoltà del Sindaco sentite le Organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche, di autorizzare, con propria ordinanza, l'anticipazione, la posticipazione o la conferma del mercato stesso.
6. 6. Per iniziative straordinarie di promozione commerciale o festività tipicamente locali, il Sindaco, con apposita ordinanza, sentite le Organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche, può autorizzare lo svolgimento di mercati straordinari con le stesse modalità fissate per il mercato settimanale.
7. 7. Al fine di dare una corretta e puntuale informazione alla cittadinanza ed agli operatori commerciali, il Sindaco provvederà a rendere noto, con congruo anticipo, i giorni in cui si svolgeranno i mercati di recupero per festività riconosciute agli effetti di legge ed eventuali mercati straordinari.
8. 8. L'orario di vendita è fissato dalle ore 07.30 alle ore 13.30. Lo spazio assegnato dovrà essere lasciato dall'operatore commerciale libero da ingombri e da rifiuti, entro un'ora dal termine fissato per la chiusura.
9. 9. In occasione di particolari ed eccezionali circostanze il Sindaco può modificare temporaneamente l'orario e la giornata di svolgimento del mercato.
- 10.10. I titolari di concessione di posteggio possono accedere all'area di mercato 30 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita e devono occupare il proprio posteggio entro i 30 minuti successivi con l'obbligo di consentire il passaggio degli operatori.
- 11.11. Gli operatori di spunta che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi non occupati devono presentarsi entro i 30 minuti successivi all'orario fissato per l'inizio della vendita per la firma nell'apposito ruolino di mercato. Successivamente l'Amministrazione comunale potrà disporre la rilevazione automatica delle presenze.
- 12.12. E' fatto divieto a tutti gli operatori di abbandonare il posteggio prima del termine dell'orario di vendita, salvo che non ricorrano giustificati motivi o in caso di calamità naturali. L'abbandono del mercato prima dell'orario stabilito, tranne nei casi previsti al comma precedente, comporta il rilievo di assenza ingiustificata a carico del commerciante.
- 13.13. Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito dell'operatore che debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito.

*Art. 25 – Criteri per la concessione o revoca dei posteggi. Posteggi riservati ai produttori agricoli.*

1. 1. La concessione dei posteggi ha validità decennale ed il concessionario è tenuto a sottoscrivere il contratto-convenzione, soggetto a registrazione a norma di legge, che può essere tacitamente rinnovato;
2. 2. La competenza al rilascio della Concessione decennale del posteggio è affidata al Settore LL.PP. che invierà copia della stessa al Settore Commercio al quale è affidata la competenza per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche a posto fisso, ai sensi dell'art.28, comma 1, lettera a del D.Lgs. n°114/98 ed alla L.R. n° 1/2000. Il Settore Commercio trasmetterà i relativi nominativi al Servizio Tributi;
3. 3. I posteggi disponibili vengono assegnati mediante l'emanazione di apposito bando di gara secondo i criteri dettati dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e dall'articolo 41 della Legge Regionale 7 gennaio 2000, n. 1.
4. 4. La concessione dei posteggi ai produttori agricoli, può essere:
  - – permanente, qualora sia relativa all'intero anno solare;
  - – stagionale, qualora si limiti ad uno o due periodi nell'anno ma complessivamente non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni.
5. 5. Le concessioni permanenti e stagionali hanno validità decennale. Durante tale arco di tempo dovrà essere mantenuta in capo al soggetto, la qualità di "produttore" da documentarsi annualmente.
6. 6. Il numero delle presenze e delle assenze effettuate da ciascun produttore è rilevato in sede di mercato dagli Agenti della Polizia Municipale.
7. 7. Ogni qualvolta si rendano disponibili posteggi riservati ai produttori agricoli si provvederà a darne comunicazione agli altri produttori assegnatari ed ai frequentatori occasionali privi di concessione; le eventuali domande presentate saranno esaminate nel rispetto dei criteri sotto indicati in ordine alle seguenti priorità:  
Posteggi permanenti. Intero anno solare:
  - a- a- titolare di concessione decennale di posteggio permanente (a parità di condizione si darà priorità alla maggiore anzianità di frequenza al mercato);
  - b- b- titolare di concessione decennale stagionale (a parità di condizione si darà priorità alla maggiore anzianità di frequenza al mercato);

c- c- frequentatori occasionali (privi di concessione) nel rispetto della graduatoria delle presenze al mercato;

d- d- altri richiedenti non frequentatori del mercato nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda (numero di registrazione assegnato dal Protocollo Generale del Comune).

Nei casi di cui ai precedenti punti a), b), c), a parità di condizioni sarà considerato l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

8. 8. I posteggi eventualmente rimasti liberi verranno assegnati, anche ai non frequentatori, previo predisposizione di bando pubblico.
9. 9. I posteggi dei produttori agricoli non occupati dai rispettivi concessionari vengono assegnati, per la giornata, al produttore agricolo in possesso di apposito attestato, che abbia firmato, entro i 30 minuti successivi all'orario di vendita stabilito per gli operatori del mercato, nell'apposito ruolino di mercato finalizzato alla formazione della graduatoria delle presenze occasionali dei produttori. Tale graduatoria è determinata dal numero di presenze maturate da ciascun produttore e sarà periodicamente aggiornata dagli Agenti della Polizia Municipale.
- 10.10. Le disposizioni contenute nel presente regolamento, in quanto applicabili, devono essere osservate anche dai produttori agricoli che occupano i posteggi loro riservati.
- 11.11. I banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente assegnato agli operatori ed indicato nella concessione di posteggio.
- 12.12. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare nell'area di mercato purchè lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato a ciascuno. Nel caso in cui questo non sia possibile, i veicoli dovranno essere posteggiati in apposite idonee aree.
- 13.13. La merce eventualmente appesa in esposizione dovrà rimanere all'interno della linea perimetrale occupata dal banco sottostante. In ogni caso l'esercente dovrà sempre assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento, sia lasciando libere le corsie appositamente create, sia provvedendo alla sollecita chiusura della propria struttura in caso di pubblica necessità.
- 14.14. Tutti gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro, eccezionalmente, debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito.



- 15.15. Presso l'Ufficio Commercio e Annona del Comune è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, la planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi appositamente numerati, nonché l'elenco dei titolari di concessione di posteggio ( pianta organica ) con l'indicazione della superficie assegnata.
- 16.16. Ogni qualvolta si rendono disponibili posteggi all'interno del mercato, l'Ufficio Commercio e Annona del Comune ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento della pianta organica e di comunicarlo alla Regione Campania entro il 30 luglio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, L. R. 7 gennaio 2000, n. 1.
- 17.17. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti. Il posteggio sarà assegnato ad altro operatore ai sensi dell'articolo 28, comma 11, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
- 18.18. Il numero massimo delle giornate di mancato utilizzo del posteggio al fine della decadenza dello stesso è previsto dall'articolo 29, comma 4, lettera b) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Affinchè l'assenza non venga computata nei soli casi di malattia, gravidanza o servizio militare, occorre presentare idonea documentazione entro i 30 giorni successivi all'assenza.
- 19.19. In caso di calamità naturali l'assenza non è conteggiata quando la stessa coinvolge oltre la metà dei concessionari di posteggio. Parimenti non è computata la mancata partecipazione a mercati straordinari o a mercati che costituiscono recuperi di giornate di mercato non effettuate.
- 20.20. I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari sono assegnati, nel rispetto della graduatoria degli operatori di spunta, per la sola giornata, ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche che abbiano firmato, entro l'orario previsto dal presente regolamento l'apposito registro finalizzato alla formazione della graduatoria medesima. Tale graduatoria è determinata dal numero di presenze maturate da ciascun operatore. Per presenze si intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato sul luogo di svolgimento del mercato prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività.
- 21.21. Le presenze degli operatori di spunta, così come le assenze dei concessionari di posteggio, sono rilevate in sede di mercato dagli Agenti della Polizia Municipale mediante la compilazione dell'apposito ruolino di spunta in attesa di predisposizione di rilevazione automatica provvedendo inoltre all'aggiornamento delle relative graduatorie.

- 22.22. Fra coloro di cui non può essere documentato il numero di presenze, a parità delle stesse, ha precedenza chi ha iniziato prima l'attività, il che è desunto dal certificato d'iscrizione al Registro delle Imprese da esibire da parte del richiedente l'assegnazione temporanea.
- 23.23. In occasione dell'effettuazione di mercati straordinari che non siano recuperi di mercato non svolti, non si conteggiano le firme di presenza ai fini dello aggiornamento della "graduatoria di spunta".
- 24.24. L'operatore che non accetta il posteggio disponibile, o che vi rinuncia dopo l'assegnazione, non sarà considerato presente ai fini dell'aggiornamento della "graduatoria di spunta".
- 25.25. L'assegnazione temporanea di posteggio dovrà avvenire nel rispetto del settore merceologico.
- 26.26. Per l'assegnazione temporanea di posteggio di cui al presente articolo è richiesto il pagamento delle tasse e/o canoni stabiliti da leggi o regolamenti vigenti in materia e secondo le modalità previste dall'Amministrazione Comunale.
- 27.27. Il Sindaco o suo delegato può revocare la concessione del posteggio per eliminazione del medesimo per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune, salvo il diritto per l'operatore ad ottenere un altro posteggio nell'area del mercato stesso di superficie non inferiore alla precedente.

#### *Articolo 26 – Modalità di utilizzo dei posteggi e modalità di vendita*

1. 1. L'operatore ha i seguenti obblighi e diritti:
  - a) a) Di esibire l'autorizzazione in originale e la concessione di posteggio ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. Qualora l'Amministrazione Comunale fornisca un cartello riportante il numero del posteggio, gli stessi avranno l'obbligo di esporlo in modo visibile.
  - b) b) Non può essere assegnatario di più di un posteggio nel mercato, salvo il caso di subentro per acquisto di azienda.
  - c) c) Può utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie.
  - d) d) Tenere pulito lo spazio occupato e al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti in sacchi a perdere e collocarli nei punti di raccolta individuati allo scopo.
  
2. 2. Il posteggio non deve rimanere incustodito.

3. 3. Il Comune può autorizzare, previa apposita comunicazione al Sindaco, ai sensi dell'articolo 41, comma 9, della Legge Regionale 7 gennaio 2000, n. 1, lo scambio di posteggi fra operatori nell'ambito dello stesso mercato ed esclusivamente per posteggi localizzati nello stesso settore merceologico, può altresì consentire il cambio di posteggio con uno disponibile dello stesso settore merceologico e non ancora comunicato alla Regione ai fini della pubblicazione del bando di concorso.
4. 4. E' vietato condividere il proprio posteggio con altri commercianti.
5. 5. L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività, ivi compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda o ne corrisponda il prezzo.
6. 6. Gli operatori su aree pubbliche sono responsabili per eventuali danni arrecati, nell'utilizzo dei posteggi, al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
7. 7. Le tende di protezione del banco e di analoghe attrezzature devono essere contenute entro i limiti evidenziati nella planimetria del mercato.
8. 8. Gli eventuali tendoni o sporti di qualunque tipo, posti a copertura del banco, siano a falde spioventi e devono essere situati ad una altezza minima del suolo di metri 2,00 misurati nella parte più bassa del suolo.
9. 9. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno centimetri 50 rispetto al fronte espositivo al fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui. Sono consentite eccezioni nel caso in cui dette barriere abbiano la funzione di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso.
- 10.10. E' vietato annunciare il prezzo e la qualità delle merci o esercitare altre forme di richiamo con clamore ed apparecchi per la diffusione sonora che rechino disturbo alla quiete pubblica ed alle attività circostanti.
- 11.11. E' fatto obbligo ai commercianti di pubblicizzare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico di tutti i prodotti mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
- 12.12. Ai commercianti di articoli per la riproduzione sonora e visiva è consentito l'utilizzo di apparecchi per la diffusione dei suoni in relazione ai prodotti posti in vendita, purchè il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe.

- 13.13. E' vietata la vendita tramite estrazione a sorte o pacchi a sorpresa.
- 14.14. Gli operatori, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci.
- 15.15. L'installazione dei banchi di vendita deve tassativamente avvenire nel rispetto degli spazi di sicurezza previsti secondo le modalità riportate nell'apposita planimetria.

#### *Art. 27 – Sub-ingresso*

1. 1. Il trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sia a posto fisso con concessione del posteggio che in forma itinerante e delle relative autorizzazioni, può avvenire per cause di morte o per atto tra vivi, da parte del titolare ad altro soggetto in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n°114/98. La comunicazione di subingresso deve essere presentata, pena la decadenza, entro 180 giorni dall'atto di cessione o di affidamento in gestione della attività o dall'atto luttuoso, a cura degli eredi. Fermo restando che il trasferimento in proprietà o gestione dell'azienda devono essere stipulati a norma dell'art. 2556 c.c. è cioè presso un notaio.

#### *Art. 28– Norme igieniche e sanitarie*

1. 1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche sono soggette alle norme in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'autorità sanitaria.
- Si richiamano in particolare:
- – l'articolo 28, comma 8, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
  - – l'ordinanza del Ministero della Sanità del 26.6.95 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - – il Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155;
  - – l'ordinanza del Ministero della Sanità 2 marzo 2000;
  - – il Testo Unico delle leggi sanitarie;
  - – la legge 30 aprile 1962, n. 283 e relativo regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327;
- In ogni caso è vietato tenere i prodotti alimentari ad un'altezza inferiore a centimetri 50 dal suolo.

2. 2. I libretti di idoneità sanitaria di tutti coloro i quali sono addetti alla vendita ed alla manipolazione di alimenti devono essere regolarmente rinnovati e devono essere esibiti a richiesta degli organi di vigilanza.

*Art. 29 - Mercati rionali. Istituzione di nuovi mercati*

1. 1. L'istituzione di un mercato è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale, previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, maggiormente rappresentative.
2. 2. Nella deliberazione debbono essere indicati:
  - a) a) l'ubicazione del mercato e la sua periodicità;
  - b) b) l'organico dei posteggi;
  - c) c) il numero dei posteggi riservati ai coltivatori diretti;La deliberazione del Consiglio Comunale verrà trasmessa alla Giunta Regionale, Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali.
3. 3. Per istituire nuovi mercati il Comune accerterà che le dimensioni globali delle aree occupate dai mercati di ogni tipo esclusi i parcheggi, siano tali da consentire all'operatore una adeguata esposizione delle merci oggetto dell'attività nonché la possibilità di rispettare le direttive della regione Campania in materia. Verrà, inoltre, curata la realizzazione di adeguati impianti e servizi per gli aspetti igienico sanitari, in ottemperanza a quanto disposto dalle vigenti norme sanitarie emanate dal competente Ministero.
4. 4. I mercati da istituire ex novo devono essere completi di tutte le merceologie riferibili al livello di servizio che vogliono offrire. Pertanto, i mercati grandi devono essere ricchi di articoli nel settore extra-alimentare, forzando la crescita della presenza di articoli alternativi e devono garantire una buona presenza di banchi del settore alimentare, nei quattro comparti più tipici: frutta e verdura, formaggi e salumi, carni consentite, altri alimentari. Per ottimizzare il mercato, sotto l'aspetto della sua offerta merceologica, il Comune terrà conto delle tradizioni, delle tendenze locali della domanda e dell'offerta dei beni di consumo.
5. 5. La distribuzione delle merceologie sul mercato può tendere all'accorpamento in zone attigue degli articoli simili, al fine di favorire una maggiore informazione e confrontabilità per il consumatore ed il crescere delle spinte alla specializzazione degli operatori.
6. 6. Gli operatori su aree pubbliche, titolari di autorizzazioni da non meno di 24 mesi, possono riunirsi in consorzio o società consortili e mettere a disposizione del Comune un'area mercatale: essa può essere destinata a tale attività, se

compatibile con le destinazioni urbanistiche. In tale fattispecie i soggetti stessi hanno diritto alle rispettive concessioni di posteggio.

*Art. 30 – Commercio al dettaglio in forma itinerante. Ambiti territoriali. Modalità di svolgimento.*

1. 1. L'attività di commercio in forma itinerante è consentita per tutto il territorio, ad eccezione, per motivi di viabilità, del centro storico, individuato negli elaborati planimetrici allegati alle presenti Norme.
2. 2. Nelle giornate in cui si svolge il mercato l'operatore itinerante deve esercitare la propria attività al di fuori dell'area di mercato, ad una distanza minima di 500 metri dalla stessa.
3. 3. Per l'esercizio dell'attività di vendita itinerante, nonché per i produttori agricoli è consentita la sosta nel rispetto delle vigenti norme in materia di circolazione stradale con il veicolo utilizzato per detta attività, per non più di un'ora nello stesso punto (ovvero superficie occupata durante la sosta).
4. 4. Le soste sono consentite solo in punti che non distino tra loro almeno 500 metri.
5. 5. E' vietata l'occupazione del suolo pubblico con attrezzature, banchi, cassette, o quant'altro.
6. 6. Dopo la sosta l'area deve essere lasciata sgombra da qualsiasi impedimento e debitamente pulita.
7. 7. Le autorizzazioni per il commercio itinerante sono rilasciate per i settori alimentare e non alimentare.
8. 8. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche viene rilasciata ai sensi dell'articolo 28 comma 1 lettera b) del D. Lgs 114/1998.
9. 9. L'autorizzazione abilita all'esercizio del commercio su aree pubbliche, alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
- 10.10. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine stabilito.

- 11.11. L'autorizzazione può essere negata solo con un atto motivato del Comune, quando manchi alcuno dei requisiti previsti dall'articolo 5 del D. Lgs 114/1998.
- 12.12. Lo stesso operatore può essere in possesso di una sola autorizzazione di cui all'art. 23, comma 1 lett.b.
- 13.13. La nuova autorizzazione di tipo b, nei casi di subingresso, viene rilasciata al subentrante dal Comune di residenza dello stesso.
- 14.14. L'avvenuta conversione sarà attestata mediante la sostituzione del titolo o l'apposizione di un timbro al momento dell'esibizione dei titoli da parte dei commercianti.
- 15.15. Rimangono confermate le concessioni di suolo già effettuate alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- 16.16. Per le manifestazioni organizzate e non disciplinate già secondo diversi regolamenti si prevede l'assegnazione con forme di evidenza pubblica: dell'evento viene data notizia mediante affissione all'Albo pretorio di apposita ordinanza e le domande di partecipazione alla fiera, fiera-mercato o sagra, in bollo competente, devono pervenire al Comune di Casoria, secondo le modalità prescritte dalle vigenti leggi in materia di commercio su aree pubbliche, entro e non oltre 60 giorni da quello previsto per l'inizio del mercato o sagra. Il termine è perentorio.
- 17.17. Si considerano inviate in tempo utile tutte quelle pervenute al Comune, entro e non oltre detto termine.
- 18.18. La graduatoria degli ammessi e non ammessi è affissa all'albo pretorio del Comune, almeno 10 giorni prima di quello previsto per l'inizio del mercato o sagra.
- 19.19. Alla istanza devono essere allegati i titoli atti a giustificare eventuali priorità nell'assegnazione, nonché copia dell'autorizzazione posseduta.

*Art. 31 – Esercizio dell'attività per il commercio al dettaglio su aree pubbliche con manufatti (chiosco).*

1. 1. L'esercizio dell'attività per il commercio al dettaglio su aree pubbliche mediante l'installazione di un manufatto, non in muratura, si svolge su appositi posteggi. Con successivi atti di Consiglio Comunale, l'Amministrazione individuerà le aree per l'ubicazione dei posteggi, il loro numero complessivo,

la superficie da impegnarsi.

2. 2. La concessione e la revoca del posteggio per i chioschi, previa approvazione da parte della Giunta Comunale di apposita deliberazione, è a cura del Settore Lavori Pubblici; la voltura è di competenza del Dirigente Settore Lavori Pubblici.
3. 3. Le concessioni dei posteggi dei chioschi hanno durata non inferiore ad un anno, sono accordate per la durata massima di anni dieci, e cessano alla scadenza salvo rinnovazione o proroga concessa per atto scritto.
4. 4. Sono fatte salve tutte le concessioni assentite prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
5. 5. L'esercizio dell'attività commerciale è regolamentata dall'articolo 28, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, Legge Regionale 7 gennaio 2000, n. 1, e dal Regolamento Comunale per le occupazioni di suolo, spazio ed aree pubbliche..

#### *Art. 32- Modalità pagamento tributi*

1. 1. Fino all'entrata in vigore della COSAP e del canone per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sono fatte salve le modalità di pagamento dei tributi vigenti.

#### *Art. 33 – Sanzioni.*

1. 1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, qualora non costituiscano violazioni sanzionate con leggi statali o regionali, comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da L. 200.000 (duecentomila) a L. 5.000.000 (cinquemilioni).
2. 2. Due violazioni della stessa norma o tre violazioni di norme diverse del presente regolamento, qualora non costituiscano violazioni sanzionate con leggi statali e regionali, ripetute nell'arco di due anni, possono comportare l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della concessione di posteggio fino ad un massimo di quattro giornate di mercato, da computarsi ai fini del conteggio delle assenze.



*Art. 34 – Monitoraggio della rete distributiva su suolo pubblico.*

1. 1. Il Comune, annualmente, effettuerà:
  - a) a) la rilevazione delle autorizzazioni rilasciate, distinte per tipo, settore merceologico e caratteristiche ubicazionali;
  - b) b) l'indicazione dei mercati, fiere e sagre esistenti nel territorio comunale, specificando per ciascuno la relativa periodicità, l'organico dei posteggi, la planimetria;
  - c) c) la rilevazione del numero dei posteggi, distinti per settore alimentare ed extra-alimentare.
  
2. 2. Il Comune di Casoria curerà, altresì, tutte le collaborazioni al monitoraggio della rete stabilite al livello della legislazione statale o regionale.

*Art. 35 – Rinvio alla normativa.*

Quant'altro non stabilito nel presente regolamento viene disciplinato dalle leggi e norme previgenti, nonchè dai regolamenti disposti in materia.